

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2667 DEL 2016

Oggetto: Corte di Appello di Caltanissetta – ricorso notificato da Bennici Lorenzo c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela per l'udienza del 09/11/2016 - costituzione in giudizio e affidamento incarico legale per resistere al suddetto ricorso, nonché per recupero somme liquidate in favore dell'Ente nella causa di primo grado.

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di ottobre in Palermo nella sede del CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 PALERMO, il sottoscritto Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 55/GAB del 04/08/2016.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Premesso che

- in data 07/09/2015 è stato notificato a mezzo pec ricorso in appello avanti la Corte di Appello di Caltanissetta da parte di Bennici Lorenzo contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela, per l'udienza del 09/11/2016;
- la vicenda trae origine da precedente azione giudiziaria promossa dal suddetto insieme ad altri sei lavoratori in data 19/04/2013 con ricorso avanti il Tribunale di Gela Sezione lavoro;
- con quell'atto i predetti ricorrenti, premesso in fatto di aver ciascuno prestato attività lavorativa sin dal 2003 al 2012 con la qualifica di operaio specializzato addetto alla manutenzione alle OO.PP. di bonifica presso il Consorzio di Bonifica 5 Gela con contratti di durata annuale, senza alcuna interruzione del rapporto lavorativo e ritenuto in diritto la violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs 368/2001, chiedevano di dichiarare l'illegittimità e/o nullità del termine di durata apposto ai contratti e l'instaurazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro sin dalla stipula del primo contratto con condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate per mancato riconoscimento dell'anzianità lavorativa da quantificarsi mediante CTU, oltre ai contributi previdenziali, nonché al risarcimento dei danni pari a 15 mensilità, oltre ancora accessori di legge. Trattavasi di lavoratori, come spiegato con consortile prot. n. 2480 del 21/12/2012:
 - facenti parte delle garanzie occupazionali per 51 giornate di cui alla l.r. n. 4/2003 e n. 4/2006 e in atto in prolungamento di attività lavorativa di 151 giornate;
 - assegnati al Consorzio in qualità di LSU e che svolgono pertanto la relativa attività nel restante scorcio dell'anno in attività ausiliarie per 20 ore settimanali, con assegni a carico dell'INPS. Tale status lavorativo, che aveva formato oggetto di riscontro da parte del Consorzio a richiesta formulata dall'Avv. Licitra Cecilia in nome dei

suddetti lavoratori, giusta consortile prot. n. 421 del 19/02/2013, tuttavia nel ricorso giudiziario risultava totalmente omesso;

-il predetto giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 83 del 10/03/2015, oggi impugnata soltanto da Bennici Lorenzo .

Vista la citata sentenza n. 83 del 10/03/2015 del Tribunale di Gela sezione lavoro che in accoglimento delle ragioni del Consorzio, costituitosi in primo grado, ha rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di lite a favore del Consorzio per € 4.000,00 oltre accessori, con la motivazione che in quanto appartenenti al regime LSU la prestazione lavorativa non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Visto il suddetto atto di appello di Bennici Lorenzo con l'annesso provvedimento giudiziale che ha fissato l'udienza di discussione per il 09/11/2016.

Vista la consortile prot. n. 1105 del 22/04/2016, con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela nell'informare il Commissario Straordinario del suddetto ricorso, propone di resistere in giudizio ritenendo infondati i motivi in esso espressi.

Atteso che le spese liquidate con la sentenza di primo grado in favore del Consorzio, ad oggi non risultano versate.

Vista la proposta del Capo Settore Affari Generali Legali di adozione del presente atto all'uopo predisposto ed i relativi pareri ivi espressi.

Preso atto che presso il suddetto Consorzio non risulta previsto l'Ufficio di avvocatura interna che possa rappresentare l'Ente nei giudizi civili, penali e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo.

Rilevato che qualora sorga l'esigenza della rappresentanza, della tutela e della costituzione dell'Ente in giudizio, si rende quindi necessario ricorrere al patrocinio di un avvocato esterno abilitato all'esercizio della professione.

Richiamato il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

Ritenuto a tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio di resistere all'atto di appello in oggetto ed altresì, di recuperare in sede giudiziale le spese di lite del primo grado liquidate a favore del Consorzio nominando un legale di fiducia esterno individuato nella persona dell'Avv. LUCIO GRECO, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità; all'uopo stabilendo il compenso pari ad un importo complessivo lordo per l'intera attività di € 2.000,00 (leggasi duemila/00) omnia comprensivo anche di accessori di legge e spese generali 15%, a parte eventuali spese vive di notifica e contributo unificato documentate, ed altresì disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

Senza la partecipazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.



Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.

Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

DELIBERA

- I. **La costituzione in giudizio** del Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere all'atto di appello avanti la Corte di Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, notificato da Bennici Lorenzo contro il citato Consorzio per l'udienza del 09/11/2016, nonché di recuperare le spese di lite del primo grado liquidate a favore dell'Ente dal Tribunale di Gela Sezione Lavoro con la sentenza n. 83 del 10/03/2015 nel proc. N. RG 292/2013.
- II. **Conferire** per quanto sopra mandato difensivo all'Avv. LUCIO GRECO con studio legale in GELA via CORSO VITTORIO EMANUELE n. 200, a costituirsi in giudizio d'appello e dar corso ad ogni azione per il recupero sopra indicato ed esplicitare tutte le istanze, difese ed eccezioni più opportune.
- III. **Stabilire** per il suddetto Avvocato che il compenso professionale per quanto sopra ammonta ad un importo complessivo lordo di € 2.000,00 (leggasi duemila/00) omnia comprensivo anche di accessori di legge e spese generali 15%, a parte le eventuali spese vive di notifica e contributo unificato documentate .
- IV. **Disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione dell'incarico, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.
- V. **Impegnare** la superiore somma sul cap. 150 del bilancio.
- VI. **Liquidare e pagare** quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto spese previa presentazione di fattura da parte del Legale.
- VII. **Trasmettere** copia del presente atto al Settore Affari Generali e all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza, nonché all'Addetto per la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Consorzio.
- VIII. **Sottoporre** il medesimo ai controlli per legge previsti.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Vincenzo Caruso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 14/10/2016 al giorno _____ ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Gela, lì

La delibera è pubblicata dal 26-10-2016 sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica5gela.it